



COMUNE DI TREVISO

area:

codice ufficio: 101 AFFARI LEGALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEGLI AFFARI LEGALI
DEL 19/09/2022

OGGETTO: PATROCINIO LEGALE EX ART. 28 DEL CCNL DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI. ASSUNZIONE ONERI PER LA DIFESA IN UN PROCEDIMENTO PENALE

Onere: € 3355,98 = IVA compresa.

Premesso che:

con nota datata 21.07.2022, in atti prot.n. 0107604/2022 del 22.07.2022, una dipendente comunale, dopo aver appreso di essere sottoposta ad indagini penali (proc. pen. n. 3697/2021 R.G.N.R. Mod. 21) per un reato previsto e punito dal codice penale, ha chiesto all'Ente di assumere a proprio carico gli oneri per la sua difesa nel conseguente procedimento penale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28 del CCNL del 14.09.2000;

con la medesima nota la dipendente ha, altresì, comunicato che l'avv. Fabrizio Santoro del Foro di Treviso sarà il suo legale di fiducia, invitando l'Ente ad esprimere il proprio gradimento sul nominativo indicato;

l'articolo 28, primo comma, del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, siglato in data 14 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 2000, n. 277, S.O., stabilisce che: «1. *L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale, nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interessi, ogni genere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. 2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado e stato del giudizio. 3. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 43, comma 1.*»;

l'articolo 16 del Regolamento del Nuovo Sistema di Direzione del Comune di Treviso stabilisce parimenti che: «1. *Il Comune, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale, nei confronti del Segretario Generale, del Direttore Generale, ove nominato, di un Dirigente o di altro dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il medesimo da un legale di comune gradimento. 2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Ente ripeterà dall'assistito tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado del giudizio.*»

con deliberazione n. 298 del 13.09.2022 la Giunta comunale ha, pertanto, deciso di assumere a carico del Comune di Treviso, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28 del CCNL, gli oneri di difesa della citata dipendente di ruolo, ritenendo che i fatti per cui risulta indagata siano connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio cui la stessa è demandata;

con il medesimo atto la Giunta comunale ha, altresì, espresso il proprio gradimento sul nominativo del legale prescelto dalla dipendente comunale;

con nota del 12.09.2022, in atti prot. n. 0132501/2022 di pari data, il legale incaricato ha trasmesso il preventivo orientativo delle competenze professionali per la difesa della dipendente comunale, distinto per fasi del giudizio (indagini preliminari - udienza preliminare - dibattimento o giudizio abbreviato);

nel caso in cui il relativo procedimento si chiuda con una sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Amministrazione comunale ripeterà dalla dipendente gli oneri assunti sostenuti per la sua difesa;

preso atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera d), del Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, autonoma ad esperti esterni, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 14.01.2009, le disposizioni del citato regolamento comunale non si applicano «*agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'ente*» e che, in ogni caso, l'incarico professionale è conferito direttamente dalla dipendente comunale e non dall'Ente;

considerato che la spesa risulta nel "programma degli incarichi" di collaborazione autonoma ai sensi del comma 56 dell'art. 3 della L. n. 244/2007 e rispetta il limite massimo per incarichi prevista nel bilancio di previsione 2020/2022;

visto l'articolo 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 86 del 22.12.2021 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 326 del 16.11.2021;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 87 del 22.12.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 e relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 401 del 28.12.2021 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2022/2024;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP 2022/2024 sopra richiamato;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009;
- che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010, in quanto trattasi di spesa legale;

richiamato l'articolo 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione

DETERMINA

1. di assumere, per quanto in premessa indicato, impegno di spesa per le prime due fasi del giudizio (indagini preliminari - udienza preliminare) a favore dell'avv. Fabrizio Santoro del Foro di Treviso (**codice fornitore: 53989**), imputandola all'esercizio

finanziario in cui la stessa risulta esigibile:

ANNO	IMPORTO	CAPITOLO
2022	3.355,98	112576/45 "spese legali per dipendenti" (cod. bil. 01.11 - 1.03.02.11)

2. di stabilire che, nel caso in cui il procedimento penale non venga definito in sede di udienza preliminare, verrà adottata nuova determinazione finalizzata a finanziare preventivamente le ulteriori fasi del giudizio (dibattimento o giudizio abbreviato);
3. di stabilire che, nel caso in cui il relativo procedimento si chiuda con una sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Amministrazione comunale ripeterà dalla dipendente comunale tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito comunale, trasmettendo il medesimo ai servizi informatici come da atto di delega prot. n. 49486 del 22.05.2013 conferito ai collaboratori dell'ufficio;
5. di stabilire che il Servizio Patrimonio dovrà attivarsi per ottenere dalla compagnia, con la quale risulta stipulata la copertura assicurativa per la tutela giudiziaria di amministratori e dipendenti, l'anticipazione ovvero il rimborso di quanto sostenuto dall'Ente;
6. di trasmettere altresì il presente provvedimento al Servizio Patrimonio per il seguito di propria competenza.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445**

Io sottoscritto dott. Antonello Coniglione, in qualità di Funzionario Responsabile P.O. del Servizio di Staff Affari Legali, avvalendomi delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 08.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO

che i servizi legali di cui al presente provvedimento non sono oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 (Finanziaria 2000).

F.to Il Funzionario Responsabile P.O.
del Servizio di Staff Affari Legali
dott. Antonello Coniglione

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

Di imputare EURO 3355,98 AL CAPITOLO 112576/45

L'AVVOCATO COORDINATORE

Resp. procedimento: Coniglione Antonello; tel. 0422 658236 fax 0422 658407

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la somma di € 3.355,98 a favore di Santoro Fabrizio (cod. sogg. 53989) per patrocinio legale nel procedimento penale di una dipendente, imputandola nell'esercizio finanziario 2022 in cui risulta esigibile, al cap. 112576/45 "Spese legali per dipendenti" – p.d.c.f. 1.03.02.11.006 – imp. 2022/3767;

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria